

Direzione: AMBIENTE

Area: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G17369 **del** 07/12/2022

Proposta n. 52054 **del** 06/12/2022

Oggetto:

Chemi s.p.a. - Installazione IPPC 4.5, 5.2b e 5.5 ubicata in via Vadisi, n. 5, nel Comune di Patrica (FR), autorizzata con Determinazione Dirigenziale A.I.A. n. 70 del 16/03/2010, rilasciata dalla Provincia di Frosinone. - Modifica non sostanziale ex art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

OGGETTO: Chemi s.p.a. - Installazione IPPC 4.5, 5.2b e 5.5 ubicata in via Vadisi, n. 5, nel Comune di Patrica (FR), autorizzata con Determinazione Dirigenziale A.I.A. n. 70 del 16/03/2010, rilasciata dalla Provincia di Frosinone. – Modifica non sostanziale ex art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

Su proposta del Dirigente dell'Area Autorizzazione Integrata Ambientale

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la L.R. n.6 del 18/02/2002 e s.m.i. “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- il Regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n.1 del 06/09/2002 e s.m.i.;

DATO ATTO che con le Deliberazioni di Giunta regionale n. 145 del 19/03/2021 e n. 155 del 23/03/2021 le competenze in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali, precedentemente incardinate nella Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti sono state trasferite alla Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette diretta dal Dott. Vito Consoli a seguito di incarico conferito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1048 del 30 dicembre 2020;

VISTI:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 5 agosto 2021 recante: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie”;
- il Regolamento regionale del 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all'articolo 3 comma 1 lettera d), viene modificato l'allegato B del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la denominazione “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con “Direzione Regionale Ambiente”;
- la Determinazione dirigenziale n. G10743 del 15 settembre 2021, concernente la riorganizzazione delle strutture di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della Direzione Regionale Ambiente, tra cui l'Area Autorizzazione Integrata Ambientale competente per materia alle questioni oggetto del presente atto;
- l'atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: “Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione Capitale naturale parchi e aree e protette nella Direzione Ambiente”;

- la novazione firmata dal Presidente della Regione Lazio firmata in data 21/09/2021 e registrata al n.25681 del 09/12/2021 con la quale è stato nominato in qualità di Direttore della Direzione Regionale Ambiente il Dott. Vito Consoli;
- l'Atto d'Organizzazione n. G00077 del 10/01/2022 con cui è stato conferito all' Ing. Ferdinando Maria Leone, l'incarico di Dirigente dell'Area "Autorizzazione Integrata Ambientale" della Direzione Regionale "Ambiente" con decorrenza dal 12/01/2022 data di firma del contratto.

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

di fonte comunitaria:

- Direttiva 1999/31/CE
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19/11/2008 “relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.
- Direttiva 2014/1357/CE
- Direttiva 2014/955/CE
- Regolamento UE 2017/997
- Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018
- Direttiva UE 2018/849
- Direttiva UE 2018/850
- Direttiva UE 2018/851
- Direttiva UE 2018/852
- Regolamento 2019/1021
- Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti.

di fonte nazionale:

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi	Legge n. 241 del 1990 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed in particolare, la parte seconda in materia di Via, Vas e Ipcc e la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - Discariche di rifiuti	D. Lgs. 36/2003 e s.m.i.

Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge n. 88 del 7 luglio 2009	D.lgs. n.75 del 29 aprile 2010
Cessazione della qualifica di rifiuto	Decreto Legge n. 101 del 3 settembre 2019,– Legge 2 novembre 2019, n. 128 Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali Art. 14-bis. Cessazione della qualifica di rifiuto Articolo inserito dalla legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128
Cessazione della qualifica di rifiuto	Delibera SNPA 67/2020
Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti	Decreto legislativo n. 12 del 13 Settembre 2020
Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135)	Decreto legislativo n.116 del 3 Settembre 2020
Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.	Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021
Approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105	Decreto Direttoriale del MITE n 47 del 09 Agosto 2021

di fonte regionale:

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09/07/1998 e s.m.i.
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 14 del 18/01/2012
D. Lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la	DGR n. 288 del 16/05/2006

presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18/04/2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2003 e del D. Lgs. n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24/10/2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17/04/2009
Proposta di deliberazione Consiliare concernente: Piano di Gestione dei Rifiuti del Lazio - Revoca dello scenario di controllo e del relativo schema di flusso.	D.C.R.L. n.8 del 24/07/2013
Piano Regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	D.C.R. n. 4 del 05/08/2020, in BURL 22/09/2020, n. 116, suppl. 1
Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 – Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.	DGR n. 13 del 19/01/2021

VISTE le Circolari prot. n. 22295 del 27/10/2014, prot. n. 12422 del 17/06/2015 e prot. n. 27569 del 14/11/2016, emesse dal Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, recanti le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione

integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTA la Legge Regionale 23 novembre 2020, n. 16 “Disposizioni modificative di leggi regionali” che all’art. 8 (Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili” e successive modifiche) individua quale autorità competente per il rilascio delle A.I.A. la Regione Lazio, abrogando la precedente delega alle Province e disponendo che la Città metropolitana di Roma capitale e le province trasmettono in tempo utile all’autorità regionale competente di cui all’articolo 1, comma 2, della l.r. 16/2011, come modificato dal presente articolo, la documentazione relativa alle domande di autorizzazione integrata ambientale ad esse pervenute;

VISTA l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Frosinone con Determina Dirigenziale n. 70 del 03/06/2010 avente ad oggetto: *“D.Lgs 59/05 – Società Chemi SpA- Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto industriale esistente, per impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base (punto 4.5 dell’allegato 1 del D.Lgs 59/05), e impianti per l’eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi della lista di cui all’art. 1 par. 4, della direttiva n. 91/689/CEE quali definiti negli allegati HA e HB (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva n. 75/439/CEE del Consiglio del 16/06/1975, concernente l’eliminazione degli oli usati, con capacità oltre 10 T/GG (punto 3.1 dell’allegato 1 del D.Lgs 59/05), situato nel Comune di Patrica in via Vadisi n. 5”* ;

PRESO ATTO che:

- il procedimento di riesame dell’autorizzazione, avviato ai sensi dell’art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 per competenza dalla Provincia di Frosinone in data 12/09/2014 e non concluso è divenuto di competenza regionale in seguito all’entrata in vigore della L.R. n. 16 del 23/11/2020 (ovvero a partire dal 01/01/2021), che ha abrogato la precedente delega alle Province in merito alla competenza sulle Autorizzazioni Integrate Ambientali “industriali” (ovvero non appartenenti al punto 5 dell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006);
- essendo l’A.I.A. scaduta il 17/03/2015, l’attuale esercizio dell’impianto è svolto in regime di prorogatio stante il procedimento di riesame precedentemente incardinato dagli uffici della Provincia di Frosinone e ad oggi non ancora terminato, come disposto dall’art. 29 octies comma 11 del D.Lgs. 152/2006: *“Fino alla pronuncia dell’autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l’attività sulla base dell’autorizzazione in suo possesso”*;

CONSIDERATO che

- con Determinazione n. G11500 del 27/09/2021 la Regione Lazio – Direzione Ambiente emetteva Provvedimento di Diffida ad eliminare le inosservanze ai sensi dell’art. 29 decies comma 9 lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativamente a quanto rilevato nei controlli effettuati da ARPA Lazio con nota prot. n. 0056269 del 27/08/2021, acquisita al prot. regionale al n. 0693772 del 01/09/2021;
- con successiva nota prot. n. DS/CM/cdm/105-21 del 06/10/2021, acquisita al prot. n. 799827 del 06/10/2021, la società ha fornito le informazioni e chiarimenti in merito a quanto richiesto

nella suddetta Determinazione n.G11500/2021. Tali informazioni/chiarimenti nonché quanto ulteriormente evidenziato da ARPA Lazio nella successiva verifica degli autocontrolli del gestore relativi all'anno 2020 (nota ARPA Lazio prot. n. 81501 del 10/12/2021, acquisita al prot. n. 1023953 del 10/12/2021) saranno oggetto del procedimento di riesame AIA in corso;

PRESO ATTO CHE:

L'impianto ha acquisito nel tempo le seguenti autorizzazioni:

<i>Estremi atto amministrativo</i>	<i>Ente competente</i>	<i>Data rilascio</i>	<i>Data scadenza</i>	<i>Norme di riferimento</i>	<i>Oggetto</i>
Certificato di Prevenzione Incendi	Comando Vigili del Fuoco di Frosinone	30/05/2017	30/05/2022	DPR 151/2011	Autorizzazione antincendio
Concessione pozzi	Amministrazione Provinciale di Frosinone	14/10/2010	14/10/2020	TU n.1775 del 11/12/1933 e smi	Derivazione di acqua da falda sotterranea
autorizzazione dirigenziale n° 70 del 16/03/2010	Provincia di Frosinone Settore Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Risorse idriche Servizio Ambiente e Energia Ufficio Energia	17/03/10	17/03/2015	D.Lgs. 59/2005	Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale
Autorizzazione Dirigenziale n. 292/2007 del 17/05/2007	Provincia di Frosinone Settore Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Risorse idriche Servizio Ambiente e Energia Ufficio Energia	17/05/2007		D.Lgs. 152/06	Autorizzazione per lo scarico delle acque reflue domestiche, delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di tutto l'impianto
Decreto n. 97/2004 del 23/07/2004	Regione Lazio	23/07/2004		D.Lgs. 22/97 e L.R. 27/98	Rinnovo autorizzazione rilasciata con DGR 4099 del 21/07/99 all'attività di deposito preliminare D15 conto proprio di rifiuti speciali pericolosi
Decreto n. 72/2003 del 18/08/2003	Ministero dell'Ambiente	18/08/2003		art. 27 D.Lgs. 22/97 e art. 15 L.R. 27/98	Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un termovalorizzatore dei rifiuti
Atto Prot. 690 del 31/01/2003	Comune di Patrica			D.M. 471/99	Progetto definitivo di bonifica
Autorizzazione Dirigenziale n. 713/2002 del 05/12/2002	Provincia di Frosinone Settore Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Risorse idriche Servizio Ambiente e Energia Ufficio Energia	05/12/2002		D.Lgs. 152/99	Autorizzazione per lo scarico delle acque reflue domestiche, delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di tutto l'impianto
Commenti	Richiesta rinnovo concessione pozzi presentata agli enti competenti in data 04/10/2019 ancora non rilasciata				

che l'impianto afferisce alle seguenti categorie IPPC:

- **4.5:** *Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi, mediante trasformazione chimica.*

- **5.2b:** *Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti, per rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.*
- **5.5:** *Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.*

Sono presenti nello stabilimento anche le seguenti attività tecnicamente connesse:

Attività	Sigla	Riferimento rispetto a schemi a blocchi	Dati dimensionali
Impianto di trattamento delle acque reflue	ATC1	A25.ATC1	Scarico 120 mc/h
Impianto di recupero dei solventi esausti	ATC2	A25.ATC2.3.4.5	400 l/h + 1.200 l/h
Centrale termica	ATC3	A25.ATC2.3.4.5	Caldaia 1: 7.000 kW (6.000.000 kcal/h) Caldaia 2: 7.000 kW (6.000.000 kcal/h) Caldaia 3: 1.000 kW (800.000 kcal/h)
Impianto produzione freddo	ATC4	A25.ATC2.3.4.5	600.000 frigorie/h 300.000 frigorie/h 348.000 frigorie/h
Impianto pretrattamento acque di pozzo	ATC5	A25.ATC2.3.4.5	30 m ³ /h
Commenti			

PREMESSO che attualmente l'autorizzazione dell'impianto è coinvolta nel riesame con valenza di rinnovo ex art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, il cui procedimento si riassume brevemente di seguito, così come trasferito dalla provincia di Frosinone con proprio prot n 502 del 08/01/2021, recepito al prot regionale al n 0010797 del 08/01/2021:

- La Provincia di Frosinone, con Determinazione n 70/2010 del 16/03/2010, rilasciava Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Chemi SpA relativa al sito produttivo di Patrica. Via Vadisi 5 Attività IPPC 4.5;
- La Società Chemi SpA, in data 12/09/2014, con nota acquisita al protocollo della Provincia di Frosinone al n 104593 del 12/09/2014, presentava istanza di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n 70/2010, relativa al sito produttivo di Patrica Via Vadisi 5, Attività IPPC 4.5;
- In riferimento all'istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n 70/2010, la provincia di Frosinone con nota prot. n. 30342 del 11/03/2015, procedeva all'avvio del procedimento;
- La Provincia di Frosinone, con nota prot. n 38818 del 30/03/2015, convocava la Conferenza di Servizi per il giorno 06/05/2015 ai sensi dell'art 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., invitando a parteciparvi i seguenti soggetti e Amministrazioni: il Comune di Patrica, Arpa Lazio – direzione tecnica, Arpa Lazio- sede di Frosinone, l'ASL Distretto B Frosinone e la Società Chemi spA;

- La Provincia di Frosinone, con nota prot n 56641 del 11/05/2015, trasmetteva il verbale di conferenza dei servii tenutasi in data 06/05/2015, convocata con nota prot n 38818 del 30/03/2015;
- Arpa Lazio, con nota prot n 0078917 del 07/10/2015 acquisita al prot provinciale al n 120293 del 08/10/2015, trasmetteva il proprio parere di competenza;
- La Provincia di Frosinone, con nota prot. n. 124691 del 19/10/2015, trasmetteva la valutazione tecnica di Arpa Lazio agli enti coinvolti in Conferenza dei Servizi;
- La Società Chemi SpA, con nota del 08/06/2016 acquisita al prot della Provincia di Frosinone al n. 0061148 del 17/06/2016, trasmetteva documentazione integrativa con riferimento alla nota Arpa Lazio n. 0078917 del 07/10/2015;
- La Provincia di Frosinone, con nota prot. n. 64233 del 28/06/2016, trasmetteva documentazione integrativa del 08/06/2016 agli enti coinvolti e contestualmente convocava la Conferenza dei Servii per il giorno 15/09/2016;
- L'Associazione CIVIS, con nota del 14/09/2016 acquisita agli atti della Provincia di Frosinone al n. 0090562 del 15/09/2016, trasmetteva le proprie osservazioni sul progetto presentato dalla Società Chemi SpA;
- Il Comune di Patrica, con nota prot. n. 6514 del 15/09/2016, rilasciava il proprio parere di competenza, acquisito agli atti della Conferenza dei Servizi del 15/09/2016;
- La Provincia di Frosinone, nota prot. n. 92009 del 19/09/2016, trasmetteva il verbale di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 15/09/2016;
- Arpa Lazio, con nota prot. n. 0078654 del 20/10/2016, acquisita al protocollo della Provincia al n. 105314 del 20/10/2016;
- La Società Chemi SpA, con nota del 21/12/2016 acquisita al protocollo provinciale al n. 0127539 del 21/12/2016, trasmetteva documentazione integrativa;
- La Provincia di Frosinone, con nota prot. n. 3569 del 11/01/2017, trasmetteva alla Società Chemi SpA la comunicazione dei motivi ostantivi all'accoglimento dell'istanza ai sensi della L.241/1990 art 10 bis;
- La Società Chemi SpA, con nota del 17/01/2017 acquisita al Protocollo Provinciale n. 0005396 del 17/01/2017, richiedeva proroga di 60 giorni per la presentazione della documentazione richiesta dalla Provincia di Frosinone con nota del 11/01/2017;
- La Società Chemi SpA, con nota del 22/03/2017, acquisita al protocollo della Provincia al n. 0026044 del 22/03/2017 trasmetteva le integrazioni richieste dalla Provincia di Frosinone con nota del 11/01/2017;

- La Provincia di Frosinone con nota prot. n. 56129 del 24/07/2017, convocava la Conferenza dei Servizi per il giorno 12/09/2017;
- La Provincia di Frosinone con nota prot. n. 66049 del 13/09/2017, trasmetteva il verbale di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 12/09/2017 e contestualmente convocava la Conferenza dei Servizi per il giorno 18/10/2017;
- Arpa Lazio con nota prot. n. 0077193 del 05/10/2017 acquisita al prot. provinciale al n. 0071953 del 05/10/2017 trasmetteva il proprio parere di competenza;
- La Società Chemi SpA con nota del 17/10/2017 acquisita agli atti della Conferenza dei servizi del 18/10/2017 rilasciava chiarimenti in riscontro alla valutazione di Arpa Lazio prot. n. 77193 del 05/10/2017;
- La Provincia di Frosinone con nota prot. n. 78566 del 02/11/2017 trasmetteva agli enti coinvolti il verbale di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 18/10/2017;
- Arpa Lazio, con nota prot. n. 90616 del 21/11/2017 acquisita al protocollo provinciale al n 83853 del 22/11/2017, trasmetteva proprio parere di competenza;
- La Provincia di Frosinone, con nota prot. n. 6532 del 01/02/2018, convocava un Tavolo Tecnico per il 15/02/2018 al fine di valutare e approfondire con Arpa Lazio gli aspetti gestionali e tecnici dell'impianto;
- La Provincia di Frosinone con nota prot. n. 13480 del 23/02/2018, trasmetteva il verbale del tavolo tecnico del 15/02/2018;
- La Società Chemi SpA con nota del 20/03/2018 acquisita al protocollo provinciale n. 18486 del 20/03/2018 trasmetteva documentazione integrativa a riscontro delle osservazioni sollevate dagli Enti coinvolti nell'incontro tecnico del 15/02/2018;
- La Provincia di Frosinone, con nota prot. n. 31206 del 22/05/2018 inviava alla Regione Lazio Area Autorizzazioni Integrate Ambientali, la nota "Richiesta intervento ai fini della chiusura del procedimento" con quale si richiedeva alla Regione di esprimere il proprio parere in merito al procedimento complessivo teso al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n 70/2010 segnatamente, i esprimersi rispetto alla congruità delle integrazioni fornite dalla Ditta in riscontro alle note di Arpa Lazio su elencata, ciò anche alla luce degli atti delle Conferenza e del tavolo tecnico;
- La Regione Lazio, con nota prot. n. 501803 del 13/08/2018 acquisita la prot provinciale n 44935 del 13/08/2018, inoltrava riscontro. Nella stessa, per tabulas, si affermava che *"che codesta autorità competente (...) possa concludere positivamente la Conferenza dei Servizi relativamente al riesame/rinnovo. Tenendo però conto di quanto rappresentato da ARPA e al fine di acquisire un chiaro quadro impiantistico (..) si ritiene che sia necessario contemporaneamente disporre di una ispezione*

straordinaria ai sensi del comma 4 dell'art 29decies D.Lgs 152/2006 e (...) al termine dell'ispezione codesta Autorità Competente valuterà le misure da adottare nell'autorizzazione integrata ambientale e/o nel piano di monitoraggio e controllo";

- La Provincia di Frosinone con nota prot. n. 47556 del 14/09/2018, adottava verbale di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi per il Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n 70/2010;
- Arpa Lazio, con nota prot. n. 0063517 del 19/09/2018 acquisita al protocollo provinciale n 48256 del 19/09/2018, trasmetteva le precisazioni in merito alla conclusione positiva della Conferenza dei Servizi per il Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione Dirigenziale n 70/2010, giusto prot. n. 47556 del 14/09/2018;
- La Regione Lazio, con nota del 08/10/2018 acquisita al protocollo della Provincia al n 50476 del 08/10/2018 trasmetteva osservazioni in riscontro alle note:
 - Prot. n. 31206 del 22/05/2018 della Provincia di Frosinone;
 - Prot. n. 501803 del 13/08/2018 della Regione Lazio;
 - Prot. n. 540265 del 07/09/2018 e prot. n. 63517 del 19/09/2018 di Arpa Lazio.
- La Società Chemi SpA, con nota del 27/02/2019 acquisita dalla Provincia di Frosinone al prot. n. 6317 del 27/02/2019, trasmetteva la comunicazione di modifica non sostanziale;
- La Provincia di Frosinone, con nota prot. n. 12376 del 24/04/2019, trasmetteva la convocazione relativa all'incontro tecnico da svolgersi in data 07/05/2019 in riferimento alla comunicazione di modifica non sostanziale trasmessa dalla Società il 27/02/2019;
- La Provincia di Frosinone, con nota prot. n. 15739 del 28/05/2019, trasmetteva la valutazione di impatto sulla qualità dell'aria presentata dalla Società Chemi SpA;
- La Provincia di Frosinone, con nota prot. n. 15747 del 28/05/2019, trasmetteva la comunicazione a seguito dell'incontro tecnico del 07/05/2019 con contestuale richiesta di documentazione integrativa in merito alla richiesta non sostanziale;
- Arpa Lazio, con nota prot n 0034169 del 28/05/2019 acquisita al prot. n. 15756 e 15759 del 28/05/2019, trasmetteva la relazione tecnica relativa ai sopralluoghi eseguiti in data 26/02/2019, 28/03/2019, 17/04/2019 e 29/04/2019;
- La Società Chemi SpA, in data 19/06/2019, trasmette la nota di chiarimento/integrazione acquisita al protocollo della provincia al n. 18147 del 19/06/2019;

- Arpa Lazio, con nota prot. n. 0041925 del 01/07/2019 acquisita al prot n 19277 del 02/07/2019 chiede la sospensione del procedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n 70/2010;
- La Provincia di Frosinone, con nota prot n 22032 del 24/07/2019 in riscontro alla nota della Società del 19/06/2019 e del 18/07/2019 comunicava la modifica delle prescrizioni dei limiti autorizzativi delle acque reflue industriali contenuti nell’ Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n 70/2010;
- La Società, con nota del 29/07/2019 protn 22460 del 29/07/2019, trasmetteva riscontro alla nota della Provincia di Frosinone prot n 22032 del 24/07/2019;
- La Provincia di Frosinone, con nota prot. n. 22574 del 29/07/2019, in riscontro alla nota della Società del 19/06/2019 e del 18/07/2019, comunicava la modifica delle prescrizioni dei limiti autorizzativi delle acque reflue industriali contenuti nell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n 70/2010;
- La Società, con nota del 29/07/2019 prot. n. 22460 del 29/07/2019 trasmetteva riscontro alla nota della Provincia di Frosinone prot. n. 22032 del 24/07/2019;
- La Provincia di Frosinone, con nota prot. n. 22574 del 29/07/2019 trasmetteva la nota prot n 22032 del 24/07/2019 al Comune di Patrica, ad Arpa Lazio sezione di Frosinone, al Distretto ASL di competenza;
- Il TAR sezione staccata di Latina trasmetteva l’ordinanza n 557 del 24/09/2019 acquisita al protocollo dell’Ente n 29335 del 04/10/2019;
- La Provincia di Frosinone con nota prot n 21077 del 01/09/2020 trasmetteva la comunicazione di avvio del procedimento volto alla revoca del verbale di chiusura positiva della Conferenza dei Servizi nota prot n 47556 del 14/09/2018 e riapertura della Conferenza dei Servizi;
- La Società Chemi SpA, in ordine alla comunicazione di avvio del procedimento summenzionata, inoltrava con nota acquisita al prot. n. 22055 del 11/09/2020 le proprie memorie partecipative;
- La Provincia di Frosinone, rilasciava la Determinazione n. 3000 del 30/09/2020 avente ad oggetto “*Conferenza dei servizi decisoria in modalità ai sensi dell’art 14-ter della L.241/90 e s.m.i. – riesame autorizzazione integrata ambientale n 70 del 16/03/2010 ai sensi dell’art 29 octies del D.Lgs 15272006- Società Chemi SpA- sito produttivo ubicato del comune di Patrica Via Vadisi n 5 Attività IPPC 4.5 riconvocazione della Conferenza di Servizi per l’esercizio in autotutela riferito al verbale di conclusione positiva della conferenza dei servizi prot n 47556 del 14/09/2018*”;

- La Società Chemi SpA, con nota acquisita dalla Provincia di Frosinone n prot n 32073 del 16/12/2020, inoltrava il ricorso al TAR Latina per l'annullamento della Determinazione n 3000 del 30/09/2020;
- A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 23 Novembre 2020 n 16 recante "Disposizioni modificative di leggi regionali", a decorrere dal 01 Gennaio 2020, l'Autorità Competente in materia di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è individuata nella Regione Lazio;
- con nota prot. n. 517 del 08/01/2021, acquisita al prot, regionale n. 0011278 del 08/01/2021 la provincia di Frosinone ha comunicato la trasmissione della pratica in oggetto in ossequio a quanto predisposto dalla L.R. n.16/2020 e secondo le modalità indicate dalla Regione Lazio con nota 1045147 del 1/12/2020;
- il procedimento di riesame dell'A.I.A. dunque, avviato nel 2015 dalla Provincia di Frosinone a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014 di modifica del D.Lgs. 152/2006, non si è concluso con il rilascio del provvedimento bensì con la Determinazione n.3000 del 30/09/2020 della Provincia di Frosinone dal titolo "*Riconvocazione della Conferenza di Servizi per l'esercizio in autotutela riferito al Verbale di Conclusione Positiva della Conferenza dei Servizi prot. n. 47556 del 14/09/2018*" attualmente impugnata dalla società al TAR Lazio sezione di Latina con ricorso trasmesso anche alla Regione Lazio acquisito al prot. n. 1097411 del 16/12/2020;
- successivamente al verbale di conclusione della Conferenza di Servizi del 14/09/2018 suddetta, le Best Available Technology (BAT) di settore per l'impianto in esame sono state aggiornate e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE con specifico riferimento alla Decisione di Esecuzione n.2019/2010 della commissione del 03/12/2019;
- nelle date 19 Febbraio 2021 e 25 Febbraio 2021 si sono tenuti due incontri con la Società funzionali all'approfondimento tecnico dello stato della pratica in essere;
- con nota prot. n. 0206309 del 05/03/2021 la scrivente ha disposto l'avvio del Procedimento di Riesame con valenza di Rinnovo dell'AIA Autorizzazione Integrata Ambientale n° 70 del 16/03/2010 ai sensi art 29-octies D.Lgs 152/06 s.m.i. rilasciata dalla provincia di Frosinone alla Società CHEMI S.p.A per la valutazione della conformità della piattaforma alle conclusioni sulle BAT di settore, con specifico riferimento alla Decisione di Esecuzione 2018/1147 della commissione del 10 Agosto 2018, richiedendo alla Società di predisporre idonea documentazione come prevista da DGR 288/06 che sia aggiornata e armonizzata con quanto integrato, discusso e argomentato nel precedente iter;
- la società con nota prot n DS/CM/cdm/052-21 del 31/05/2021, recepita al protocollo regionale al n 0483863 in pari data, ha chiesto una proroga per la consegna della documentazione richiesta;

- con nota prot. n. 516007 del 11/06/2021 è stata accordata la proroga richiesta fino al 05/07/2021;
- con note acquisite al prot. n. 578035, 578037, 578043 e 578050 del 02/07/2021 è stata trasmessa dalla società la documentazione richiesta relativa all'avvio del riesame con valenza di rinnovo A.I.A.
- con nota prot. n. 159122 del 16/02/2022 è stato dunque avviato il procedimento e convocata la prima seduta di conferenza di servizi per il giorno 09/03/2022, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 245153 del 10/03/2022;
- con nota prot. n. 33841 del 18/05/2022, acquisita al prot. regionale n. 458877 del 18/05/2022 perveniva il parere ARPA Lazio art. 29-quater, c.6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. contenente numerose richieste integrazioni e chiarimenti alla documentazione consegnata.

CONSIDERATO che nelle more della ricezione delle integrazioni da parte della società nel procedimento di riesame la Regione Lazio con nota prot. n. 528757 del 27/05/2022 ha richiesto un riscontro sullo stato delle garanzie finanziarie per la gestione rifiuti di cui alla D.G.R. n. 239/2009 e s.m.i. ... *relativamente alla polizza n.5330.01.27.1025650 relativa alla Determinazione n. B3382 del 29/07/2009 (di autorizzazione temporanea fino all'ottenimento dell'AIA del Deposito preliminare – D15 – Rifiuti conto proprio ciclo di lavorazione), della compagnia SACE BT spa e con scadenza 31/01/2012, nonché relativamente alla polizza relativa all'attività di termovalorizzazione autorizzata presso l'impianto di cui alla precedente Determinazione regionale n.B1075 del 24/03/2009;*

VISTA la nota prot. n. DS/CM//cdm/060-22 del 22/06/2022, acquisita al prot. n. 622598 del 24/06/2022 con cui la società, a riscontro della suddetta nota prot. n. 528757 del 27/05/2022, presentava comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A. n. 70/2010 riguardante i seguenti aspetti:

1. *Rinuncia all'autorizzazione al deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per i seguenti rifiuti riportati in tabella:*

Codice EER	Descrizione	Aut. N. 97/2004	Nulla Osta 2005	AIA 70/2010
070503*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	50 mc (600 T/anno)	50 mc (600T /anno)	Istantaneo 45 T Annuale 600 T
070504*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	50 mc (1000T/anno)	90 mc (1990T/anno)	Istantaneo 90 T Annuale 1200 T
070507*	Fondi e residui di reazione, alogenati	10 T	10 T	Istantaneo 10 T Annuale 30 T
070508*	Altri fondi e residui di reazione	30 T	30 T	Istantaneo 25 T Annuale 100 T
070509*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	5 T	0 T	Istantaneo 30 T Annuale 30 T

070510*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	5 T	13 T	Istantaneo 20 T Annuale 100 T
160506*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	50 mc (1000T/anno)	5 T (5 anno)	Istantaneo 15 T Annuale 15 T
190111*	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	/	/	Istantaneo 25 T Annuale 200 T
190115*	Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	/	/	Istantaneo 25 T Annuale 200 T

Per queste tipologie di rifiuto, la Chemi S.p.A. è attualmente in possesso di autorizzazione al deposito preliminare (D15/R13) conto proprio di rifiuti speciali pericolosi provenienti dal proprio ciclo produttivo (Rif. Decreto n. 97/2004; Nulla Osta 2005; AIA 70/2010). Tale autorizzazione si riferisce a rifiuti in ogni caso destinati allo smaltimento esterno.

Per le tipologie di rifiuto indicate in tabella e destinate ad operazioni di gestione esterna (smaltimento/recupero) la società chiede la revoca dell'autorizzazione al deposito preliminare D15 e messa in riserva R13. Tali rifiuti autoprodotti, così come le restanti tipologie di rifiuto prodotte dall'azienda, saranno gestiti in regime di deposito temporaneo prima della raccolta conformemente a quanto previsto dell'ex art.183 lett.bb e dall'art. 185 bis del D.Lgs.152/06 e ss.mm.i. Saranno ottemperati a tal fine tutti gli obblighi a carico del Produttore inerenti le registrazioni e la tracciabilità previsti dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti.

2. *Gestione in deposito preliminare (D15) per incenerimento (D10) per due tipologie di rifiuto (Codici EER: 07 05 01* "soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri" e 07 05 04* "altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri") derivanti dal proprio ciclo produttivo, da avviare alla termovalorizzazione attraverso il proprio impianto di termovalorizzazione con recupero del calore. Le stesse tipologie di rifiuto (Codici EER: 07 05 01* e 07 05 04*) non inviate al termovalorizzatore, perché in quantità eccedente rispetto alla capacità di trattamento dell'impianto stesso o perché fuori specifica, saranno gestite in deposito temporaneo prima della raccolta ex art.183 lett.bb del D.Lgs.152/06 e ss.mm.i., conformemente alla normativa vigente.*

Il quantitativo di rifiuti (Codici EER: 07 05 01 e 07 05 04*) prodotti esclusivamente all'interno dello stabilimento da gestire in deposito preliminare (D15) per incenerimento (D10), sarà il quantitativo necessario a garantire l'alimentazione del termovalorizzatore alla sua massima capacità di trattamento.*

CONSIDERATO che:

- alla richiesta di modifica non sostanziale è allegata la seguente documentazione:
 - Relazione Tecnica relativa alla modifica non sostanziale;
 - Planimetria C.11 – Nuova planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti;
- nella relazione tecnica allegata la società alla richiesta di modifica non sostanziale evidenzia che la necessità di richiedere la modifica ... *deriva da prescrizioni avanzate dalla pubblica autorità.*

A seguito di ispezione in sito, avvenuta a giugno 2021, da parte di Arpa Lazio e della Regione Carabinieri Forestale "Lazio" - Sezione di Ceccano è stata emessa la Prescrizione da parte della Regione Carabinieri Forestale Lazio a Chemi S.p.A. per aver gestito i rifiuti in difformità a quanto prescritto dall'AIA 70/2010, avendo superato le quantità massime di rifiuti in deposito preliminare e/o messa in riserva di rifiuti pericolosi per i CER 070504* e CER 070509* previste da tale atto autorizzativo.

In particolare, la prescrizione impone all'azienda entro il termine di 365 giorni dalla data di notifica del provvedimento (13/01/2022) di "Effettuare la gestione dei rifiuti, così come stabilito nella determinazione Dirigenziale A.I.A. della Provincia di Frosinone n. 70 del 16/03/2010 rientrando nei quantitativi previsti oppure ottenere autorizzazione per quantitativi superiori";

- in merito alle polizze fidejussorie in risposta alla nota regionale prot. n. 528757 del 27/05/2022 la società ha evidenziato che:

- *..Le polizze indicate, sono cessate alla naturale scadenza, senza che potessero essere rinnovate poichè relative a titoli autorizzativi non più in vigore in quanto le attività per le quali erano state stipulate, essendo attività connesse all'attività principale (di cui al punto 4.5 dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs.152/2006), sono state ricomprese nell'A.I.A. successivamente rilasciata per competenza dalla Provincia di Frosinone (D.D. n. 70 del 16/03/2010). La Determinazione Dirigenziale citata, d'altra parte, non prevede esplicitamente alcuna garanzia finanziaria.*

Attualmente, tenuto conto della modifica non sostanziale richiesta con la presente comunicazione a Codesto spettabile Ente, l'azienda si sta attivando affinché possa essere nuovamente emessa una polizza fidejussoria quale garanzia finanziaria per la sola attività del Termovalorizzatore, che, ai sensi della D.G.R. n. 239/2009 e s.m.i., sarà di importo pari ad Euro 117.000, salvo Vostre diverse indicazioni. Tale importo è stato quantificato moltiplicando per 15 euro, trattandosi di rifiuti pericolosi, la potenzialità massima annua autorizzata (espressa in tonnellate) del TEG, pari a 7800 T derivante dalla sommatoria dei reflui pericolosi di cui alla tabella successiva:

codice EER	Tipologia	Operazioni	Capacità massima di trattamento [kg/h]	Capacità produttiva [ton/anno]
070501*	Acque madri	D15 – D10	450	3.500
070504*	Solventi organici	D15 – D10	550	4.300

Non è stato considerato lo stoccaggio preliminare D15 dei rifiuti autoprodotti da avviare al Termovalorizzatore, in quanto attività tecnicamente funzionale e non indipendente. L'azienda si riserva di trasmettere evidenza della polizza appena sarà completato l'iter di sottoscrizione...

VERIFICATO che:

in merito alla modifica n.1:

- relativamente alla tabella autorizzativa dei rifiuti prodotti provenienti dal proprio ciclo produttivo (e quindi generati dall'impianto) riportati in autorizzazione (e nella documentazione di riesame presentata) e di seguito elencati:

Codice CER	Deposito preliminare D15 e messa in riserva R13 per smaltimento esterno		
	Istantaneo (Ton)	Annuo /Ton)	Ubicazione (allegato B.22)
070503*	45	600	S202 – Area 26b
070504*	90	1200 (*)	S201Eco – Area 26b
070507*	10	30	Piattaforma RSP – Area 43
070508*	25	100	
070509*	30	30	
070510*	20	100	
160506*	15	15	
190111*	25	200	
190115*	25	200	

(*) limite autorizzato in AIA 70/2010.

I limiti e le ubicazioni richieste nel riesame presentato nel 2021 sono le seguenti:

070504*	90	1990	S201Eco – Area 26b S107 – Area 22
---------	----	------	--------------------------------------

La società chiede la revoca dell'autorizzazione esistente per la gestione in deposito preliminare D15 e messa in riserva R13 per il proprio sito di via Vadisi, 5 a Patrica (Fr). L'azienda intende stoccare tali rifiuti in regime di Deposito temporaneo prima della raccolta, non soggetto pertanto ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 183 c.1 lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e art. 185 bis del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. per il successivo avvio ad impianti di recupero/smaltimento esterni, rinunciando, così, all'autorizzazione al deposito preliminare D15 e messa in riserva R13.

in merito alla modifica n.2:

- l'impianto di termovalorizzazione TEG (attività IPPC 2) è autorizzato, come riportato nella Determinazione n. 70 del 16/03/2010 della Provincia di Frosinone, per la seguente capacità di smaltimento D10 esclusivamente dei rifiuti prodotti dall'impianto:
 - 8000 Nmc/h di off-gas (reflui gassosi);
 - 550 kg/h di solventi esausti;
 - 450 kg/h di acque madri saline.
- relativamente al quadro autorizzativo D15 dei codici EER autoprodotti 07 05 01* e 07 05 04* per avvio al TEG (attività IPPC 2 autorizzata), attraverso l'alimentazione all'impianto di termovalorizzazione la società smaltisce solamente una parte dei rifiuti identificati con i codici EER 070501* e 070504* prodotti all'interno dello stabilimento dalle proprie attività produttive e che si sostanziano nelle acque madri di processo e nei solventi esausti non alogenati, non esistendo alcuna autorizzazione al trattamento in conto terzi;
- le quantità massime richieste per il deposito preliminare (D15), tali da soddisfare il successivo trattamento autorizzato conto proprio sono riassunte nella seguente tabella:

codice EER	Tipologia	Operazioni	Capacità massima di trattamento [kg/h]	Capacità produttiva [ton/anno]
070501*	Acque madri	D15 - D10	450	3.500
070504*	Solventi organici	D15 - D10	550	4.300

- l'impianto è autorizzato a trattare esclusivamente rifiuti liquidi EER 070501* e 070504* autoprodotti e pertanto si esclude la possibilità di trattare rifiuti provenienti dall'esterno;
- i rifiuti liquidi identificati con Codici EER 070501* e 070504* che eccedono i quantitativi necessari all'alimentazione dell'impianto di Termovalorizzatore TEG o che non rispondono alle specifiche tecnologiche di processo, saranno stoccati dall'azienda in regime di deposito temporaneo prima della raccolta e, quindi avviati al recupero o smaltimento presso impianti esterni autorizzati;
- i rifiuti EER 070501* e 070504* destinati all'alimentazione dell'impianto di Termovalorizzatore TEG saranno stoccati presso due serbatoi dedicati di seguito indicati:

N° area	Codice EER	Tipologia rifiuto	Caratteristiche stoccaggio	Capacità di stoccaggio utile	Superficie bacino	Stoccaggio istantaneo Ton	Stoccaggio annuo Ton	Regime
94	070501*	Acque madri	Serbatoio TK-102	19 m ³	16 m ²	19	3500	Deposito preliminare D15/D10
94	070504*	Solventi organici	Serbatoio TK-101	19 m ³	16 m ²	17	4500	

- il quantitativo prodotto dall'insediamento produttivo delle acque madri di processo, classificate con il EER 07 05 01* non inviato alla gestione D15/D10 perché eccedente rispetto alla capacità di trattamento dell'impianto stesso o per altri motivi tecnici, sarà inviato nei serbatoi S204, S207 e V-003 e qui sarà gestito in "deposito temporaneo prima della raccolta" per il successivo avvio ad impianti di recupero/smaltimento esterni;
- Il quantitativo prodotto dall'insediamento produttivo dei solventi esausti non clorurati, classificati con il EER 07 05 04* non inviato alla gestione D15/D10 perché eccedente rispetto alla capacità di trattamento dell'impianto stesso o per altri motivi tecnici, sarà inviato ai Serbatoi S105, S107 e S201 Eco e qui sarà gestito, come gli altri rifiuti prodotti in "deposito temporaneo prima della raccolta" per il successivo avvio ad impianti di recupero/smaltimento esterni. Saranno ottemperati tutti gli obblighi inerenti le registrazioni e la tracciabilità previsti dalla normativa vigente per il Produttore dei rifiuti.

ATTESO che:

- la definizione di produttore di rifiuti di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. lettera f) ripota che *... il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);*
- l'art. 185bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. definisce il deposito temporaneo *...il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o*

smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) *nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti...;*
- il comma 3 dell'art. 185bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. indica che *...il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente;*
 - l'autorizzazione provvisoria di cui alla Determinazione Regionale n. B1075 del 24/03/2009, poi trasfusa come attività IPPC 2 nella Determinazione n. 70 del 16/03/2010 della Provincia di Frosinone considerando la seguente capacità dell'impianto tutt'ora in esercizio.
 - 8000 Nm³/h di off-gas (reflui gassosi);
 - 450 kg/h di solventi esausti;
 - 550 kg/h di acque madri saline.

riportava le seguenti quantità di rifiuti ricevibili al termovalorizzatore TEG per operazione D10:

CER	Quantità (ton/g)	Quantità (ton/anno)
07 05 01*	13,2	4.400
07 05 04*	10,8	3.600
Tot	24,0	8.000

PRESO ATTO che come indicato nelle premesse della Determinazione n. 70 del 16/03/2010 della Provincia di Frosinone, la Determinazione n. B1075 del 24/03/2009 risulta ricompresa nell'A.I.A. rilasciata alla società:

[...]

VISTA la Determina Regionale n° B1075 del 24/03/2009 di autorizzazione provvisoria, ai sensi del comma 1- quater dell'art. 32-bis della Legge n. 31/08, alla messa in esercizio dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di processo dello stabilimento di Patrica (FR);

CONSIDERATO che in base alla Determina Regionale n° B1075/2009, occorre ricomprendere nella presente A.I.A. l'attività di termovalorizzazione in quanto, benché attività IPPC, connessa all'attività principale della suddetta società individuata al punto 4.5 dell'allegato I del D.Lgs. 59/05 "impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base";

[...]

RITENUTO dunque che:

- in merito alla modifica di cui al punto 1. che la società in quanto produttore del rifiuto, gestito nel luogo di produzione possa gestire lo stesso in regime di deposito temporaneo nel rispetto di tutto quanto stabilito ai commi 1. e 2. dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e che tale gestione non necessiti di specifica autorizzazione da parte dell'autorità competente;
- in merito alla modifica di cui al punto 2. che la società al fine di alimentare l'impianto di Termovalorizzatore TEG come autorizzato con la Determinazione n. n. 70 del 16/03/2010 esclusivamente con i rifiuti prodotti dall'impianto stesso come già previsto nella

Determinazione n. B1075 del 24/03/2009, possa gestire gli stessi secondo la modalità indicata nell'istanza di modifica non sostanziale fermo restando la necessità di separazione (come indicata nei serbatoi dedicati) tra quelli gestiti in deposito preliminare D15 per l'alimentazione del TEG e quelli in surplus da gestire come produttore del rifiuto nel luogo di produzione in deposito temporaneo analogamente per gli altri rifiuti di cui alla modifica riportata al punto 1.;

CONSIDERATO in ogni caso che la società deve ottemperare ai fini dell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti alla prestazione delle garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 239/2009 e s.m.i. per l'attività di gestione rifiuti (D15-D10) effettuata nello stabilimento per un importo complessivo pari a euro 147.000,00 euro (considerando che l'attività principale è l'attività D10 e che l'operazione D15 riguardando un'attività tecnicamente funzionale, connessa ed esclusivamente dedicata alla successiva attività D10 effettuata nello stabilimento, debba essere conteggiata come operazione minima in analogia con gli importi riportati nella Determinazione n. B1075 del 24/03/2009);

PRESO ATTO che le modifiche progettuali proposte non comportano incrementi nelle quantità totale da trattare presso l'installazione, né variazioni delle tipologie di operazione, né dei codici EER prodotti in ingresso, né rifiuti in ingresso in quanto l'impianto è autorizzato a trattare esclusivamente rifiuti liquidi EER 070501* e 070504* autoprodotti e pertanto si esclude la possibilità di trattare rifiuti provenienti dall'esterno;

CONSIDERATO che a seguito di istruttoria condotta sulla documentazione presentata, la variante richiesta è risultata NON sostanziale ai sensi dell'art. 5 lettera l) *bis* D. Lgs n.152/2006 s.m.i. che identifica come MODIFICHE SOSTANZIALI *“la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”*;

ESAMINATA la documentazione allegata all'Istanza di Variante per Modifica non Sostanziale, e verificato il pagamento delle spese istruttorie come da contabile di Bonifici Causale - Cap 341552 – D.lgs.152/2006 Tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti- con data 25/11/2022, 28/11/2022 e 01/12/2022, per complessivi Euro 4.050,00 € come da D.G.R. n. 13 del 19/01/2021;

RITENUTO dunque nelle more della conclusione del procedimento di riesame A.I.A. n. 70/2010 di poter rilasciare alla Chemi s.p.a. la modifica non sostanziale richiesta previa presentazione delle dovute garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 239/2009 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, relativamente all'AIA n.70 del 16/03/2010, rilasciata dalla Provincia di Frosinone alla società Chemi s.p.a. C.F. 00148870603 – Partita IVA 03106320967, con sede legale in Via dei Lavoratori, 54 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) e sede operativa in Via Vadisi 5, 03010 Patrica (FR) per la gestione dell'impianto esistente afferente alle categorie IPPC 4.5 (attività principale), 5.2b e 5.5:

1. di recepire le modifiche non sostanziali comunicate dalla società al prot. reg. uff. n. 528757 del 24/06/2022 riguardanti:

- a. revoca dell'autorizzazione alle operazioni di gestione dei rifiuti prodotti dal proprio ciclo produttivo come deposito preliminare D15 e messa in riserva R13 per i seguenti rifiuti che verranno gestiti in deposito temporaneo di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

Codice EER	Descrizione	Aut. N. 97/2004	Nulla Osta 2005	AIA 70/2010
070503*	Solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	50 mc (600 T/anno)	50 mc (600T /anno)	Istantaneo 45 T Annuale 600 T
070504*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri	50 mc (1000T/anno)	90 mc (1990T/anno)	Istantaneo 90 T Annuale 1200 T
070507*	Fondi e residui di reazione, alogenati	10 T	10 T	Istantaneo 10 T Annuale 30 T
070508*	Altri fondi e residui di reazione	30 T	30 T	Istantaneo 25 T Annuale 100 T
070509*	Residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	5 T	0 T	Istantaneo 30 T Annuale 30 T
070510*	Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	5 T	13 T	Istantaneo 20 T Annuale 100 T
160506*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio	50 mc (1000T/anno)	5 T (5 anno)	Istantaneo 15 T Annuale 15 T
190111*	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	/	/	Istantaneo 25 T Annuale 200 T
190115*	Polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	/	/	Istantaneo 25 T Annuale 200 T

- b. aggiornamento della già prevista autorizzazione alla gestione in deposito preliminare (D15) per incenerimento (D10) esclusivamente per due tipologie di rifiuto (Codici EER: 07 05 01* "soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri" e 07 05 04* "altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri") derivanti dal ciclo produttivo del medesimo impianto, da avviare alla termovalorizzazione attraverso il proprio impianto di termovalorizzazione con recupero del calore. I quantitativi massimi di gestione sono indicati nella seguente tabella:

codice EER	Tipologia	Operazioni	Capacità massima di trattamento [kg/h]	Capacità produttiva [ton/anno]
070501*	Acque madri	D15 - D10	450	3.500
070504*	Solventi organici	D15 - D10	550	4.300

Le stesse tipologie di rifiuto (Codici EER: 07 05 01* e 07 05 04*) non inviate al termovalorizzatore, perché in quantità eccedente (surplus) rispetto alla capacità di trattamento dell'impianto stesso o perché fuori specifica, saranno gestite in deposito temporaneo di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il quantitativo di rifiuti (Codici EER: 07 05 01* e 07 05 04*) prodotti esclusivamente all'interno dello stabilimento da gestire in deposito preliminare (D15) per incenerimento (D10), sarà il quantitativo necessario a garantire l'alimentazione del termovalorizzatore alla sua massima capacità di trattamento come già previsto nella Determinazione Regionale n. B1075 del 24/03/2009;

2. di disporre che la validità della presente determinazione è subordinata all'acquisizione delle previste garanzie finanziarie secondo le modalità richiamate nella D.G.R. n. 755/2008, come modificata con la D.G.R. n. 239 del 17/04/2009 e s.m.i., per un importo pari ad € 147.000,00 (euro centoquarantasettemila/00). La durata della garanzia finanziaria dovrà coprire la durata dell'autorizzazione, maggiorata di due anni (essendo la società in regime di prorogatio di cui all'art. 29-octies comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la stessa dovrà avere durata di due anni dalla presente determinazione nelle more dell'emissione del riesame A.I.A. in corso), e dovrà essere redatta secondo gli schemi di polizza previsti dalla D.G.R. n. 239/2009 e s.m.i. – Allegato “B” e fare esplicito riferimento al presente atto nonché alla Determinazione n. 70 del 16/03/2020;
3. di provvedere a seguito della modifica all'aggiornamento della nuova planimetria sostitutiva e/o integrativa della precedente autorizzata, allegata alla presente determinazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale:
 - Planimetria C.11 – Nuova planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti;
4. di disporre che:
 - a. le aree adibite al deposito dei rifiuti in uscita gestite in regime di deposito temporaneo dovranno essere correttamente identificate e separate da quelle adibite allo stoccaggio dei rifiuti prodotti gestiti in deposito preliminare (D15) nel rispetto di quanto indicato in planimetria C.11 e dei serbatoi dedicati. Tutte le aree dovranno essere dotate di idonea cartellonistica;
 - b. tutti i serbatoi contenenti liquidi, comprese le apparecchiature accessorie, i cui sversamenti potrebbero causare danni all'ambiente, dovranno essere stoccati all'interno di bacini di raccolta con le seguenti caratteristiche:
 - i. essere impermeabili e resistenti all'azione degradante del materiale da stoccare;
 - ii. non devono avere scarichi (cioè tubazioni o valvole di scarico), ma avere una pendenza tale da convogliare il materiale sversatosi accidentalmente, verso un punto di raccolta, per il successivo prelievo e trattamento;
 - iii. devono avere una capacità almeno pari al 110% della capacità del serbatoio di maggiori dimensioni e di almeno il 30% della capacità complessiva di stoccaggio;
 - iv. devono permettere ispezioni visive, devono essere gestiti prevedendo controlli periodici, devono essere equipaggiati con misuratori di livello ed allarmi di troppo pieno;
 - c. vengano ottemperati tutti gli obblighi inerenti le registrazioni e la tracciabilità dei rifiuti previsti dalla normativa vigente per il produttore dei rifiuti, anche al fine di consentire ad esito dei controlli il rispetto dei limiti previsti per il deposito temporaneo di cui al comma 2 dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - d. la classificazione dei rifiuti in uscita dovrà essere eseguita con le modalità e le indicazioni previste dal Decreto del MITE n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105;

5. di disporre che per le modifiche non sostanziali approvate con la presente determinazione, la società dovrà aggiornare/integrare la documentazione relativa al procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'intera installazione, in corso presso l'Area AIA regionale (n° codice pratica AIA: 07_2022), da consegnare, insieme alle integrazioni richieste nel procedimento da ultimo con la nota ARPA Lazio prot. n. 33841 del 18/05/2022 acquisita al prot. regionale n. 458877 del 18/05/2022, entro 60 giorni dalla data della presente determinazione;
6. di disporre che la presente venga notificata alla Chemi s.p.a., trasmessa ad ARPA Lazio sezione provinciale di Frosinone e Direzione Tecnica, alla Provincia di Frosinone, al Comune di Patrica e alla ASL Frosinone;
7. di prevedere che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore

Dott. Vito Consoli

(Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)